

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 96 per cento.

2. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso, sostituire le parole: più richieste con le seguenti: più alta.

Conseguentemente:

al comma 7, sostituire le parole: più richieste con le seguenti: più alta;

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 98 per cento.

2. 6. Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Le disposizioni tributarie di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, si applicano anche alle Fondazioni teatri stabili ad iniziativa pubblica, di cui al decreto 27 febbraio 2003, articolo 11.

8-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotto di 3 milioni di euro.

2. 13. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

2. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ART. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

ART. 2-*ter*.

(Disposizioni in materia di entrate).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.

1-*bis*. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: « 33,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 36,9 per cento ».

3. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fin ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi; ».

ART. 2-*quater*.

(*Copertura finanziaria e disposizioni finali*).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*bis*, determinati in 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo della maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. 02. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(*Soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione*).

1. A decorrere dalla data di scadenza delle concessioni per l'esercizio del servi-

zio nazionale della riscossione, nonché dal 1° gennaio 2005 relativamente agli incarichi di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. A decorrere dalle stesse date, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono assunte direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestite dall'Agenzia delle entrate.

2. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, per la definizione dei rapporti pendenti inerenti il servizio di riscossione esercitato dai concessionari e commissari governativi, nonché le disposizioni in favore del personale dipendente dei medesimi concessionari.

2. 01. Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Carbon tax).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge n. 388 del 2000.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato.

2. 03. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 04. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 283, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « otto mesi ».

2. 05. Guido Giuseppe Rossi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di finanza regionale).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

3. 11. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, sono soppresse le parole da « le aziende e gli organismi » fino a « per l'esercizio di servizi pubblici »;

b) al comma 18, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« *i-bis*) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati a spese per ricerca e innovazione. A tal fine sono spese per ricerca e innovazione quelle destinate alla realizzazione di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, all'apertura di nuovi mercati, all'utilizzo di nuovi fattori produttivi e all'introduzione di nuovi modelli organizzativi;

i-ter) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati all'acquisizione di figure professionali ad alta specializzazione o al finanziamento della formazione su processi o prodotti innovativi di lavoratori già inseriti nell'organizzazione dell'impresa. L'innovazione di prodotto, deve essere intesa, in questo caso, come applicazione di tecnologie nuove a vecchi prodotti o elaborazione di nuovi prodotti, mediante tecnologie innovative, capaci di soddisfare la domanda del mercato in modi nuovi;

i-quater) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di iniziative per l'apertura di nuovi mercati, l'incremento delle quantità esportate, l'acquisizione di investimenti esteri diretti, la realizzazione di investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale ».

c) dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti:

« *21-bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma *21-bis*; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale ».

3. 12. Montecchi, Magnolfi, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, capoverso 21-bis, alinea, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* a statuto ordinario.

3. 10. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finan-

ziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

* **3. 13.** Michele Ventura, Gambini, Agostini.

Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

* **3. 14.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

* **3. 15.** Meduri.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: dell'addizionale con le seguenti: della compartecipazione.

3. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: società possedute aggiungere le seguenti: interamente o per una quota non inferiore al 99 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,08 per cento delle somme trasferite.

3. 9. Giordano, Russo Spena.

ART. 4.

(Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. 6. Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite.

* **4. 7.** Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite.

* **4. 14.** Pistone, Sgobio.

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) nel secondo periodo le parole: « con decreto dirigenziale del Ministero

dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, emanato previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti ».

4. 13. Molinari.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nel secondo periodo, le parole: « a trattativa privata » sono sostituite dalle seguenti: « mediante asta pubblica ».

4. 11. Squeglia.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nel secondo periodo, le parole: « a trattativa privata » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le regole di trasparenza e seguendo le procedure concorsuali e di appalto in vigore, ».

4. 12. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Prima di procedere alla vendita di ciascuno dei beni immobili di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio dimostra la sussistenza di un vantaggio effettivo per il bilancio dello Stato, in ragione di una proiezione pluriennale, in relazione agli oneri da sostenere per il pagamento del canone di locazione e quelli relativi alle spese di ammortamento e manutenzione straordinaria che giustifichi la vendita degli stessi ».

4. 10. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di conseguire gli introiti previsti dall'alienazione delle unità abitative del Ministero della difesa, di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il primo periodo dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, si interpreta nel senso che gli alloggi di servizio, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, non rientrano tra i fabbricati di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

4. 15. Ascierto.

ART. 5.

(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).

Sopprimerlo.

* **5. 36.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimerlo.

* **5. 23.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimerlo.

* **5. 27.** Vigni, Sandri, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimerlo.

* **5. 35.** Pistone, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 52 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. 38. Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).

1. All'articolo 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi da 14 a 20 sono soppressi.

2. Alle domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dei commi 15 e 32 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica l'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme con le quali sono determinate la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui ai numeri da 2 a 6 dell'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Le leggi regionali di cui al comma 3 disciplinano la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di abusi:

a) ultimati entro il 31 marzo 2003;

b) che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi;

c) che si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;

d) che si riferiscano a opere compiute in aree delle quali sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera a);

e) che non siano stati compiuti nelle aree di cui all'articolo 33 e all'articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

5. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l'oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

6. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalle leggi regionali di cui al

comma 3, deve essere accompagnata dal versamento del 75 per cento per cento dell'oblazione.

7. Le leggi regionali di cui al comma 3 assegnano ai comuni almeno 48 mesi per la definizione delle procedure amministrative escludendo il ricorso al silenzio assenso.

8. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in contrasto con il presente articolo sono abrogate.

5. 37. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 1.

5. 39. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituire i commi 1, 2, 2-bis e 2-ter con il seguente:

1. Fermi restando gli effetti penali derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la sanatoria di regolarità amministrativa delle opere abusive di cui al citato articolo 32 si applica esclusivamente nelle regioni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emanato la legge di cui all'articolo 32, comma 26, del decreto-legge citato e alle condizioni stabilite nella legge regionale medesima.

5. 47. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi;

Conseguentemente, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 con le seguenti: tra il 5 ottobre 2004 e l'11 novembre 2004

b) al numero 2) sostituire le parole: 30 aprile, con le seguenti: 30 gennaio.

5. 41. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle regioni ove non sia approvata la legge regionale predetta, la definizione degli illeciti edilizi di cui al citato decreto-legge non si applica.

Conseguentemente, al medesimo comma, alinea, sopprimere il terzo periodo.

5. 42. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, con i seguenti:

3. Le domande di sanatoria sono presentate a partire dalla scadenza del termine ultimo per l'esercizio della potestà legislativa regionale di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le domande presentate in data precedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione sono esaminate nell'osservanza della disciplina contenuta nella legge regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere alla rinuncia alle stesse, ovvero alla loro eventuale riproposizione entro la data del 10 dicembre 2004.

5. La misura dell'oblazione determinata ai sensi della tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aumentata del 25 per cento, e può essere ulteriormente incrementata dalle regioni fino al massimo del 30 per cento. Il 50 per cento degli importi riscossi a titolo di oblazione è destinato al finanziamento delle attività di demolizione degli abusi edilizi da parte dei comuni, nonché all'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana degli insediamenti abusivi ed alla promozione delle attività di controllo del territorio e di vigilanza sull'attività edilizia.

6. La misura dell'anticipazione degli oneri di concessione determinata ai sensi della tabella D allegata al decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, è aumentata del 100 per cento. Gli importi corrispondenti all'incremento degli oneri di concessione sono devoluti agli enti locali e destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di interventi di riqualificazione igienico-sanitaria ed ambientale.

7. Per le domande di condono presentate in data precedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione, le somme residue dovute ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sono versate entro le date di scadenza individuate dal comma.

8. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppressi i commi da 14 a 23.

b) al comma 27, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

« c) siano state realizzate sul demanio statale, regionale, provinciale o comunale, ovvero su aree di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali;

d) siano state eseguite su aree o immobili soggetti a vincoli di tutela imposti, anche successivamente alla data di commissione degli abusi, in applicazione:

del regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267;

della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

della legge 8 agosto 1985 n. 431;
della legge 6 dicembre 1991 n. 394;

del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;

del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

di disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria, ovvero di altre leggi statali, regionali e provinciali ».

c) al comma 33, le parole da « possono » a « legge 28 febbraio 1985, n. 47 » sono soppresse;

d) al comma 37, le parole da « il pagamento » a « in sanatoria » sono soppresse.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non sono applicabili alle ipotesi di sanatoria definite dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.

10. Il comma 18 dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, è sostituito dal seguente:

« 18. Trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso delle somme dovute a titolo di oblazione ».

11. All'articolo 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole « tra vivi » sono inserite le seguenti parole « o *mortis causa* ».

12. Al fine di finanziare le attività di demolizione degli abusi edilizi, è destinata una somma di 50 milioni di euro, da attribuire alle regioni, per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

13. Al fine di finanziare l'attività di controllo del territorio e di vigilanza sull'attività edilizia, è destinata una somma di 25 milioni di euro, da attribuire alle

regioni, per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

5. 61. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

5. 43. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **5. 32.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma. Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **5. 45.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La legge regionale di cui al comma 1 determina la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui ai numeri da 2 a 6 dell'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio

del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di abusi:

a) ultimati entro il 31 marzo 2003;

b) che non abbiamo comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi;

c) che si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;

d) che si riferiscano a opere compiute in aree delle quali sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera a);

e) che non siano stati compiuti nelle aree di cui all'articolo 33 e all'articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32;

9. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l'oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legge regionale di cui al comma 1, è accompagnata dall'attestazione del versamento del 75 per cento dell'oblazione.

11. La legge regionale di cui al comma 1 assegna ai comuni almeno 48 mesi per la definizione delle procedure amministrative escludendo il ricorso al silenzio assenso.

12. All'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Tipologia 1 è soppressa.

5. 46. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.

5. 44. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5. 40. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

5. 49. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera a) punto 1), sostituire le parole: tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 con le seguenti: entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge regionale relativa al territorio interessato alla richiesta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,10 per cento delle somme trasferite.

5. 48. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 25 è sostituito dal seguente:

« 25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 350 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 350 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 1.000 metri cubi ».

5. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 26, lettera a), le parole: « numeri da 1 a » sono sostituite dalla seguente: « numero ».

Conseguentemente, all'allegato 1, sopprimere la Tipologia 1.

5. 50. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attesta-

zione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, dal 20 novembre 2004 al 20 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Dal 1° agosto 2004 al 19 novembre 2004 il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso in attesa dell'emanazione delle norme regionali di dettaglio ».

*** 5. 28.** Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, dal 20 novembre 2004 al 20 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Dal 1° agosto 2004 al 19 novembre 2004 il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso in attesa dell'emanazione delle norme regionali di dettaglio ».

*** 5. 33.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a partire dalla data di emanazione della legge regionale prevista dal comma 26 del pre-

sente articolo ovvero, in mancanza di tale legge, a partire dalla data di scadenza del termine ultimo per l'emanazione della suddetta legge regionale, e comunque, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35 ».

5. 25. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il comma 33 è sostituito dal seguente:

« 33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel presente decreto; le stesse leggi possono prevedere, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ».

*** 5. 29.** Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il comma 33 è sostituito dal seguente:

« 33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso tale termine la

normativa applicabile è quella contenuta nel presente decreto; le stesse leggi possono prevedere, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ».

*** 5. 34.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il comma 34 è sostituito dal seguente:

« 34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale ».

**** 5. 31.** Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il comma 34 è sostituito dal seguente:

« 34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono

incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale ».

**** 5. 36.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le proroghe di termini previste dal comma 1, lettera a) si applicano limitatamente alle opere contenute nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al 5 per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate.

5. 55. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le proroghe di termini previste dal comma 1 non si applicano alle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.

5. 54. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La proroga di termini di cui al comma 1, lettera a), opera esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

5. 52. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 1, lettera a), si applicano limitatamente agli abusi che abbiano comportato un aumento di volumetria inferiore a 100 metri cubi.

5. 53. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La proroga dei termini di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi statali e regionali finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

5. 51. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 2.

5. 56. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 2-ter.

5. 57. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 2-ter, sopprimere le parole: , più favorevole,

5. 58. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 2-quinquies

- 5. 59.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 2-quinquies, sostituire le parole: 30 ottobre con le seguenti: 15 settembre.

- 5. 60.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-sexies. Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell'illecito edilizio presentate ai comuni prima della sentenza 28 giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge regionale prevista dal comma 26.

- 5. 26.** Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 25 è soppresso.

- 5. 02.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di portualità turistica e autostrade del mare).

1. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziare per l'anno dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre

2002, n. 265, quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, possono essere utilizzate per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato « Autostrade del mare », di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nonché per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-quater, del citato decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

- 5. 03.** Coronella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Alle finalità del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

- 5. 01.** Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 5137 – Sezione 4)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante « Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica »

è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
12 LUGLIO 2004, N. 168

All'articolo 1:

al comma 4, al capoverso « 3 », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti »;

*(al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di straordinaria necessità ed urgenza le Amministrazioni interessate possono richiedere al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di decreti di variazioni di bilancio, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, tra spese discrezionali per investimenti fissi lordi e consumi intermedi, che assicurino l'invarianza dell'effetto sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione »;)**

al comma 10, ultimo periodo, le parole: « Il limite di spesa stabilito dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Il limite di spesa stabilito dal presente comma »;

al comma 11, le parole « spesa per consumi intermedi » sono sostituite dalle seguenti « spesa per l'acquisto di beni e servizi » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica

con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 13, dopo le parole: « realizzazione di investimenti » sono inserite le seguenti: « e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità revisionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità revisionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo pe-